

N. 65/10 Sent.



CONTENZ. N. 4906/08  
CRONOL. N. 590  
REPERT. N. 128  
COMUNICAZ. N. 21  
DEP. MINUTA 16.12.09  
P.M. \_\_\_\_\_  
Esente da bollo L.488/99

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Il Tribunale Civile e Penale di Parma - Sez. I - riunito in  
Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

DOTT. NICOLA SINISI PRESIDENTE  
DOTT. ANTONELLA IOFFREDI GIUDICE REL.  
DOTT. ULISSE FORZIATI GIUDICE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**OGGETTO:**  
*Altri contratti  
bancari e  
controversie in  
genere di cui alla  
lett.e) art. 1D.Lvo  
5/2003*

nella causa civile promossa da:

**OLIVIERI ROBERTA**, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Franchi  
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Parma Galleria  
Polidoro n. 7;

- ATTRICE -

*contro*

**CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.**, nella  
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa  
dall'avv. Mara Lori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito  
in Parma F. Cavallotti n. 28

- CONVENUTA -

Causa Civile iscritta al n. 4906/08 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:

**ATTRICE:**


Piaccia al Tribunale di Parma:

IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare la nullità del contratto generale d'investimento a norma dell'art. 18 d.lgs. 23 luglio 1996 n. 415 e di quello avente ad oggetto azioni Crespi";


IN ULTERIORE SUBORDINE, pronunciare l'annullamento di quest'ultimo contratto in parola ex artt. 1439, 1394 e 1395 c.c. o la risoluzione dello stesso per le ragioni esposte in narrativa;

PER L'EFFETTO, dichiarare tenuta e condannare Cariparma & Piacenza s.p.a. alla restituzione della complessiva somma di € 3.254,75, oltre interessi legali dal 24.3.98 al saldo;

IN ESTREMO SUBORDINE, dichiarare tenuta e condannare Cariparma & Piacenza s.p.a. al risarcimento di tutti i danni arrecati alla signora Olivieri Roberta a causa dei comportamenti meglio specificati in premesse; danni tutti che si quantificano nella complessiva somma di € 3.254,75, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal di del dovuto al saldo;



Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 15 T.F., da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.



**CONVENUTA:**

Voglia il Tribunale adito, previa ogni piu' opportuna declaratoria del caso e di legge, ogni avversa istanza disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, **IN VIA PREGIUDIZIALE AL MERITO**, si eccepisce il giudicato, in ordine alla esistenza del contratto quadro di negoziazione in data 17.10.96 sottoscritto dalla Olivieri Roberta, formatosi sulla decisione, non appellata sul punto, contenuta della sentenza n. 200/07 pronunciata dall'intestato Ill.mo Tribunale in data 22.12.06/14.2.0; **IN VIA PRELIMINARE DI MERITO**, dichiarare la intervenuta prescrizione di qualsiasi domanda di annullamento ovvero risarcitoria a titolo di responsabilità extracontrattuale; **SEMPRE IN VIA PRELIMINARE DI MERITO**, dichiarare la carenza di legittimazione e di interesse ad agire della attrice in merito alle domande proposte per la intervenuta cessazione di ogni rapporto con la Cassa convenuta; **NEL MERITO**: respingere le domande tutte proposte dalla sig.ra Olivieri Roberta siccome inammissibili, improponibili, improcedibili, infondate, non provate o come meglio.

**IN RICONVENZIONALE SUBORDINATA**: in denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici condannare la sig.ra Olivieri Roberta a restituire alla

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'R' or similar character.

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA i dividendi incassati ed il controvalore dei titoli alla data della estinzione dei rapporti.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre ad IVA e CPA come per legge”.


### FATTO E DIRITTO

A parere di questo Collegio, la pretesa attrice appare fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che seguono.

L'acquisto per cui è causa riguarda titoli azionari Crespi s.p.a. per un importo di £. 6.300.750 (pari ad € 3.254,07) e risulta eseguito da parte convenuta in data 24.3.1998. Tale acquisto risulta essere stato effettuato in esecuzione di un contratto di negoziazione, raccolta d'ordini e collocamento concluso in forma scritta in data 17.10.1996.


L'epoca dell'operazione impone, in primo luogo, di individuare le norme applicabili *ratione temporis*, non potendosi fare semplice riferimento al tempo di sottoscrizione del contratto quadro.

In proposito, questo giudicante condivide l'orientamento espresso da giurisprudenza di merito, già recepito da questo stesso Tribunale, in virtù del quale il c.d. contratto-quadro, sottoscritto tra intermediari finanziari e risparmiatori, si caratterizza come contratto a prestazioni continuate nel tempo, cui si applica, di volta in volta, lo *ius superveniens*, che abroga le



norm  
Ban  
Abr  
qu  
re  
a

norme precedenti (così, ad es. Trib. Venezia 22.11.2004, P.T. c. Deutsche Bank e Trib. Parma 21.06.2006, n.108/07).



Abrogata la L. n.1/91 (in vigore all'epoca della conclusione del contratto-quadro oggetto della presente causa), dal D.Lvo 23.7.1996 n. 415 (in recepimento della Direttiva 93/22/CEE), in attuazione di questo è stato adottato Regolamento Consob sulla prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori, con delibera n. 10943 del 30.09.1997, che, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 36, è entrato in vigore in data 03.11.1997, ovvero il quindicesimo giorno successivo a quello (18.10.1997) di pubblicazione nel Supplemento Ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il D.Lvo n. 58/98 (TUF) attualmente vigente (che ha abrogato il D.Lvo n. 415/96) è entrato in vigore solo in data 1 luglio 1998, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 216.

In pari data è stato deliberato il Regolamento Consob n.11522/98, il quale è entrato in vigore in data 1 agosto 1998, ovvero il quindicesimo giorno successivo a quello (17.07.1998) di pubblicazione nel Supplemento Ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'operazione per cui è causa risulta, pertanto, regolata dal D.Lvo 415/96 e dal Regolamento Consob n. 10943 del 30.09.1997.

Preliminarmente, parte attrice eccepisce la nullità dell'acquisto per mancata sottoscrizione del contratto quadro.

Tale eccezione trova smentita nel contratto quadro depositato da controparte (doc. 4), cui non ha fatto seguito il preannunciato disconoscimento della sottoscrizione da parte dell'attrice.

Ancora, parte attrice eccepisce l'inesistenza dell'ordine d'acquisto o, comunque, la nullità per difetto di forma scritta. In proposito, si osserva che l'eccezione non appare fondata sotto il primo profilo, posto che risulta provato (v. docc. 5 e 6 di parte convenuta) che la parte attrice ha incassato dividendi provenienti dall'acquisto oggetto di causa. Va, al contrario, accolta sotto il profilo del difetto di forma scritta.

Si osserva, infatti, che il contratto quadro oggetto di causa prevede convenzionalmente per l'ordine d'acquisto, "di norma", la forma scritta; in alternativa, l'ordine telefonico.

Nel caso di specie, risulta essere intervenuto, invece, pacificamente un mero ordine verbale.

In proposito, ritiene questo Collegio che il requisito della forma scritta prescritto ora dall'art. 23 TUF e prima dall'art. 18 D.Lvo 415/1996, riguarda non solo il contratto quadro, ma anche, se da esso stabilito, ogni singola operazione posta in essere in esecuzione del contratto e, quindi, anche il singolo negozio speculativo.

Con il contratto quadro, infatti, è consentito alle parti stabilire differenti modalità di trasmissione e, quindi, differenti forme dell'ordine. Solo sussistendo la previsione di forme alternative a quella scritta, sarà valido



anche  
cont  
con  
riv  
de  
I

A handwritten mark or signature, possibly the letter 'A', written in dark ink.

anche l'ordine impartito e trasmesso con una di tali forme. In caso contrario, la forma dell'ordine non potrà che essere quella scritta, convenzionalmente pattuita. Ne consegue che, nel caso di specie, non rivestendo forma scritta, l'ordine d'acquisto dei titoli azionari Crespi s.p.a. deve essere dichiarato nullo, ai sensi dell' art. 23 TUF e dell'art. 1352 c.c.

La declaratoria di nullità comporta che tutte le altre questioni sollevate da parte attrice restino assorbite.

Deve, invece, conseguentemente essere accolta la domanda riconvenzionale della banca volta alla restituzione dei dividendi incassati dalla parte attrice (pari ad euro 260,41).

Quanto alla richiesta di restituzione del controvalore dei titoli (euro 1.089,00) alla data di estinzione del rapporto, si ritiene che la domanda debba essere rigettata, in quanto, non essendo stata allegata (né risultando agli atti) la vendita delle azioni, ma solo il trasferimento presso altro istituto di credito, la convenuta avrebbe dovuto chiedere la restituzione delle azioni.

L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di un quinto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, dichiara la nullità del contratto di investimento per cui è causa;



dichiara tenuta e condanna la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a restituire a Olivieri Roberta, detratta la somma di €. 260,41 per cedole rimosse sull'investimento, la somma di €. 2.993,66, oltre interessi legali dal di della domanda al saldo.

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali nella misura di quattro quinti, che liquida in complessivi euro 1.879,00, di cui euro 818,00 per diritti, euro 105,00 per spese ed euro 956,00 per onorario, oltre rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari, Iva e Cpa come per legge, dichiarando il restante quinto compensato tra le parti.


Parma, 16 dicembre 2009

Il Giudice est.

Dott.ssa Antonella Ioffredi

Il Presidente

Dott. Nicola Sinisi



PER COPIA CONFERIRE ALL'ORIGINALE

Parma 25 FEB. 2010

Il Cancelliere  
di Cancelleria



8

per uso  
appello

ESATTI DIRITTI DI

COPIA

O CERTIFICATO

CON BOLLINO

BOLLO 4

PARMA

FIRMA

8,27

25 FEB. 2010

KS